

Il Giudice

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 8 settembre 2021

Letti gli atti ;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

~~Bencivegna Arcangela~~, con ricorso ex art 700 cpc. premesso di essere insegnante di scuola primaria alle dipendenze del Ministero del MIUR con contratto a tempo indeterminato, attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo Pier Santi Mattarella di Roma, ha chiesto al Tribunale adito di accertare il proprio a vedersi riconosciuta la precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, della legge 104/92 nelle operazioni di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2021/2022, per l'assistenza al genitore portatore di handicap in situazione di gravità ex art 3 comma 3 legge 104/92.

Il Miur, pur regolarmente citato non si è costituito.

Il ricorso è fondato in quanto sussistono entrambi i requisiti richiesti dalla legge - *fumus boni iuris e periculum in mora*- per accordare la tutela cautelate invocata.

Sono pacifiche le seguenti circostanze:

La ricorrente ha presentato istanza di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2021/2022, indicando tra le preferenze svariati ambiti della Provincia di Caserta/Napoli e allegando il proprio diritto di precedenza ex art. 33 L. 104/92 in quanto convivente con il proprio padre, affetto da handicap grave, al quale presta assistenza in via esclusiva e continuativa. La ricorrente ha documentato la situazione di convivenza con il padre, lo stato di handicap grave di quest'ultimo e l'impossibilità della madre ultrasessantacinquenne di prestargli assistenza (doc. 26,27,28,29 del ricorso).

Il Miur. ha però respinto la domanda di trasferimento interprovinciale della ricorrente in applicazione del CCNI sulla mobilità 2019/2022 del 6.3.2019, art. 13 (Sistema delle precedenze).

Com'è noto questa disposizione prevede che "Nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II e III fase dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall' autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perchè totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall' autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela. Successivamente, viene riconosciuta la precedenza per l'assistenza al coniuge e, limitatamente ai trasferimenti nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella fase dei trasferimenti, al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità.

Secondo la normativa contrattuale descritta, quindi, i genitori, i fratelli, le sorelle e il coniuge di persona disabile con handicap grave hanno diritto di precedenza anche nei trasferimenti interprovinciali, vale a dire per gli spostamenti di carattere definitivo tra province diverse; ai figli che prestano la medesima assistenza è negato invece il diritto di precedenza suddetto.

Dunque, la disposizione contrattuale è altresì fonte di ingiustificata disparità tra soggetti in posizioni del tutto analoghe (i genitori che devono assistere i figli disabili).

Ne deriva la contrarietà a norme imperative delle disposizioni dell'art. 13 CCNI cit. nella parte in cui non riconoscono il diritto della ricorrente a far valere tale precedenza anche per le operazioni di mobilità interprovinciale.

Le disposizioni contrattuali appena richiamate appaiono dunque illegittime e vanno disapplicate, con il conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente a veder riconosciuto nelle operazioni di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2021/2022 il suo diritto di precedenza in relazione alla sua condizione di referente unico per l'assistenza del padre portatrice di handicap grave ex art. 3 co. 3 l. 104/92.

Quanto *al periculum in mora*, va osservato che l'applicazione delle norme contrattuali di cui si contesta la legittimità, impedisce alla ricorrente di godere del diritto di precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale.

Non si può negare che il mancato riconoscimento di tale precedenza, derivante dall'applicazione delle richiamate disposizioni contrattuali ritenute illegittime, si riflette in maniera negativa sulla possibilità di ottenere una sede vicina al luogo di residenza del familiare da assistere. Tutto ciò determinerebbe per la ricorrente un'inammissibile compressione del proprio diritto a prestare l'assistenza necessaria al padre in stato di disabilità grave, con il correlativo pregiudizio per il diritto del padre a godere in maniera piena ed efficace dell'assistenza della figlia, referente unico ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla l. 104/92.

Inoltre, appare concreto il pericolo di disgregazione dell'unità del nucleo familiare, non essendo immaginabile che il padre disabile possa trasferirsi nel luogo di lavoro ove è attualmente assegnata la figlia, tenuto conto delle condizioni di salute e del radicamento nel tessuto sociale ed assistenziale dell'attuale comune di residenza.

Ciò rappresenta un danno non ristorabile, grave ed irreparabile, al già richiamato diritto inviolabile del padre della ricorrente a godere in maniera efficace dell'assistenza della figlia.

Tanto premesso il ricorso va accolto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

Accerta e dichiara il diritto della ricorrente a far valere, ai fini delle operazioni di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2021/2022 il diritto di precedenza per l'assistenza al padre in condizione di disabilità grave;

Roma 14 settembre 2021

Il Giudice